CAMERA DEI DEPUTATI N. 3459

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 novembre 2015 (v. stampato Senato n. 1945)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(GENTILONI SILVERI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(PINOTTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 26 novembre 2015

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo II, paragrafo 1, lettere *a)* e *d)*, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 5.109 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge

e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » e, comunque, della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo II, paragrafo 1, lettere *a)* e *d)*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE FEDERAL GOVERNMENT OF THE SOMALI REPUBLIC

ON DEFENCE COOPERATION

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE FEDERAL GOVERNMENT OF THE SOMALI REPUBLIC ON DEFENCE COOPERATION

INTRODUCTION

The Government of the Italian Republic and the Federal Government of the Somali Republic (hereinafter referred to as the "Parties"):

confirming their commitment to the Charter of the United Nations;

desiring to enhance co-operation between their Countries;

sharing the common understanding that mutual co-operation in the field of Defence will enhance the relationship between the Parties;

recalling the *Resolution 2093 (2013)* of the Security Council of the United Nation, adopted on 6 March 2013,

have agreed as follows:

I. PRINCIPLES AND AIM

The cooperation between the Parties, ruled by the principles of equality, reciprocity and mutual interest, will be carried out in conformity with their respective domestic legislation and international commitments, as well as with European legislation and regulation, to encourage, facilitate and develop cooperation in the field of Defence.

II. GENERAL COOPERATION

1. Implementation

a. On the basis of this Agreement, the Parties may elaborate long-term and annual plans of bilateral co-operation in the military sphere, which will determine prospective lines of that sort of co-operation and should include names, venues and dates of co-operation activities, the number of participants as well as the implementation modalities of the activities.

b. The annual plan of bilateral co-operation shall be signed by authorized representatives of the Parties after mutual agreement.

c. The organisation and conduct of concrete co-operation activities in the Defence field will be carried out by the Ministry of Defence of the Somali Republic and the Ministry of Defence of the Italian Republic.

d. Possible consultations of the Parties' Representatives will be conducted alternately in Mogadiscio and Rome in order to draw up and agree, if advisable and subject to bilateral approval, possible specific arrangements to supplement

and complete this Agreement, as well as possible co-operation programmes between the Somali National Security Forces and the Italian Armed Forces.

2. **Fields**

The cooperation between the Parties may include, but is not limited to the following areas:

a. security and defence policy;

b. research and development, logistic support and acquisition of Defence products and services;

c. Peace Support Operations (PSO) and humanitarian operations;

d. counter piracy and other maritime security activities;

e. Military Forces organization, structure and equipment of military units, personnel management;

f. organization and management of the Military Forces;

g. environmental issues and pollution caused by military activities;

h. education and training in military field of the Somali National Security Forces personnel;

i. military medical service;

j. military history;

k. military sport;

l. other military fields that may be of mutual interest to the Parties.

3. **Modalities**

The cooperation between the Parties, on Defence matters, may take the following modalities:

a. mutual visits by delegations to civil and military entities;

b. exchange of experiences between the experts;

c. meetings between Defence Institutions representatives;

d. education and training of the Parties' personnel;

e. participation of the Parties' personnel in theoretical and practical training courses, orientation periods, seminars, conferences, round table discussions and symposiums, offered in military and civil entities of Defence establishments;

f. participation in military exercises;

g. participation in peacekeeping and humanitarian operations;

h. visits of military ships and aircrafts;

i. exchange of cultural and sporting activities;

j. support of commercial initiatives related to defence products and services linked to Defence matters;

k. any other military fields that may be of mutual interest to the Parties.

III. COOPERATION IN THE FIELD OF MILITARY PRODUCTS

1. **Support to Commercial Initiatives**

   The Parties, with the aim of streamlining the control concerning to military products and procedures of activities related to that, agree to support other commercial initiatives correlated to the mentioned sphere and to the areas of mutual interest.

2. **Modalities**

   The activities in the field of Defence procurement and research, as well as the military equipment may take the following modalities:

   a. scientific research, test and design;

   b. exchange of experience in the technical sector;

   c. production, modernization and technical services in sectors decided by Parties;

   d. procurement of military equipment within the frame of common programs and production ordered by one of the Parties, according to their Countries' domestic laws concerning import and export of military products;

   e. support to the Defence industries and governmental bodies in order to create co-operation in the field of military material production.

3. ***Commitments***

   The Parties will offer mutual assistance and collaboration to foster the fulfilment by industries and/or organizations concerning this Agreement and contracts signed under its provisions.

IV. INTELLECTUAL PROPERTY

The Parties commit themselves to put into effect the procedures required to ensure the safeguarding of all the intellectual property including patents stemming from the activities carried out in compliance with this Agreement, according to their laws and to International Agreements in this area signed by the Parties.

V. STATUS OF PERSONNEL

1. Members of the Italian personnel shall be exempt from income tax and any other form of direct taxation. They shall not be exempt from user charges for public utilities or from charges for other services rendered.

2. No restriction shall be placed on the freedom of entry into and exit from Somalia of individual members of the Italian personnel, and their dependants on production of a valid passport and subject to payment of any port of entry or exit fees, in accordance of the Somali Immigration rules.

3. The Italian personnel shall refrain from any action or activity incompatible with the impartial and international nature of their duties or inconsistent with the spirit of the

present agreement, and shall respect all local laws and regulations.

4. The Federal Government of Somalia may issue identity documents as they deem necessary for the Members of the Italian personnel working in Somalia.
5. The Italian personnel during or in connection with their mission/exercise under this Agreement will be subject to their own jurisdiction and disciplinary powers.

VI. SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved exclusively through consultations and negotiations between the Parties through diplomatic channels.

VII. ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force on the date of receiving the second of the two written notifications by which the Parties shall inform each other, through diplomatic channels, of the fulfilment of their respective domestic requirements for the entry into force of this Agreement.

VIII. SUPPLEMENTARY PROTOCOLS, AMENDMENT, REVISION AND PROGRAMS

1. With the consent of the Parties, supplementary Protocols may be agreed on specific areas of co-operation on Defence matters involving military and civilian entities, under the terms of this Agreement.
2. Supplementary Protocols which will be negotiated between the Parties shall be elaborated according to national procedures and shall be restricted to the purposes of this Agreement without contradicting the respective national legislations.
3. Implementation programs that will give effect to this Agreement or its Supplementary Protocols shall be elaborated, developed and implemented by the personnel authorized by the Ministry of Defence of the Somali Republic and the Ministry of Defence of the Italian Republic, according to mutual interest, in close coordination with the Ministries of Foreign Affairs of the Parties, where applicable.
4. This Agreement may be amended or revised by mutual consent through an Exchange of Notes between the Parties, through diplomatic channels.
5. Supplementary Protocols, amendments and revisions shall enter into force as specified in Section VII (ENTRY INTO FORCE) of this Agreement.

DURATION AND TERMINATION

This Agreement will remain in force until one of the Parties decides, at any time, to terminate it.

2. The termination by one Party shall be notified to the other Party in writing and through diplomatic channels, being effective ninety (90) days after the receipt of the notification by the other Party.
3. The termination of this Agreement shall not affect any on-going programs and activities under this Agreement, unless otherwise decided by the Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome on 17/09/2013 in two originals, both in English language, all texts being equally authentic.

FOR THE FEDERAL GOVERNMENT OF THE SOMALI REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO

FEDERALE DELLA REPUBBLICA DI SOMALIA

IN MATERIA DI

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO FEDERALE DELLA REPUBBLICA DI SOMALIA IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

INTRODUZIONE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia (d'ora in poi chiamati le "Parti"):

confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Paesi;

condividendo il convincimento che la cooperazione bilaterale nel settore della Difesa contribuirà a rafforzare le relazioni tra le Parti;

vista la *Risoluzione 2093 (2013)* del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 6 marzo 2013,

hanno concordato quanto segue:

I. PRINCIPI E SCOPO

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di uguaglianza, reciprocità e interesse comune, sarà condotta in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli impegni internazionali assunti, nonché in linea con la legislazione ed i regolamenti europei, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel settore della Difesa.

II. COOPERAZIONE GENERALE

1. Attuazione

a. Sulla base del presente Accordo, le Parti potranno elaborare programmi di cooperazione bilaterale annuali e a lungo termine nel settore militare, che delineeranno le possibili linee di sviluppo per questa tipologia di cooperazione e che indicheranno nomi, località e date delle attività di cooperazione, il numero di partecipanti e le modalità di attuazione delle stesse.

b. Il programma annuale di cooperazione bilaterale sarà firmato dai rappresentanti autorizzati delle Parti previo accordo reciproco.

c. L'organizzazione e la condotta delle attività concrete di cooperazione nel settore della Difesa saranno assolte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica di Somalia.

d. Rappresentanti delle Parti potranno effettuare consultazioni, alternativamente a Mogadiscio e a Roma, per stipulare e concordare possibili accordi specifici, ove opportuno e previa approvazione delle Parti, ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché possibili programmi in cooperazione tra le Forze Armate Italiane e le Forze di Sicurezza Nazionali Somale.

2. Settori

La cooperazione fra le Parti potrà includere, ma non essere limitata ai seguenti settori:

a. sicurezza e politica di difesa;

b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi nel settore della Difesa;

c. Operazioni di Supporto della Pace (PSO) e operazioni umanitarie;

d. attività di contrasto alla pirateria e altre attività per la sicurezza marittima;

e. organizzazione delle Forze militari, struttura ed equipaggiamento delle unità militari, gestione del personale;

f. organizzazione e gestione delle forze militari;

g. questioni ambientali e inquinamento causati da attività militari;

h. formazione e addestramento in campo militare del personale delle Forze Somale di Sicurezza Nazionale;

i. servizi sanitari militari;

j. storia militare;

k. sport militari;

l. ogni altro settore militare di reciproco interesse delle Parti .

3. Modalità

La cooperazione tra le Parti, in materia di Difesa, può svilupparsi secondo le seguenti modalità:

a. visite reciproche di delegazioni presso enti civili e militari;

b. scambi di esperienze tra esperti;

c. incontri tra rappresentanti di istituzioni della Difesa;

d. formazione e addestramento del personale delle Parti;

e. partecipazione del personale delle Parti a corsi teorici e pratico/addestrativi, periodi di orientamento, seminari, conferenze, tavole rotonde e simposi, organizzati presso enti civili e militari della Difesa;

f. partecipazione ad esercitazioni militari;

g. partecipazione ad operazioni di peacekeeping e umanitarie;

h. visite di navi e aerei militari;

i. scambio di attività culturali e sportive;

j. supporto ad iniziative commerciali relative a prodotti e servizi della Difesa connessi al settore della Difesa;

k. ogni altro settore militare che potrà essere considerato di reciproco interesse delle Parti.

III. COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI DELLA DIFESA

1. Supporto ad iniziative commerciali

Le Parti, allo scopo di razionalizzare il controllo relativo ai materiali militari e l'iter delle attività connesse, concordano di dare supporto ad ulteriori iniziative commerciali collegate alla sfera menzionata e alle aree di reciproco interesse.

2. Modalità

Le attività, nel settore degli approvvigionamenti, della ricerca in materia di Difesa, nonché nel campo degli equipaggiamenti militari, potranno svilupparsi secondo le seguenti modalità:

a. ricerca scientifica, test e progettazione;

b. scambio di esperienze in campo tecnico;

c. produzione, modernizzazione e servizi tecnici in settori decisi dalle Parti;

d. approvvigionamento di apparecchiature militari rientranti nell'ambito di programmi comuni e produzione, ordinate da una delle Parti, conformemente alle rispettive leggi nazionali in materia di importazione e esportazione materiali militari;

e. supporto alle industrie di Difesa e agli enti governativi, al fine di avviare la cooperazione nel campo della produzione dei materiali militari.

3. Impegni

Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per incoraggiare l'esecuzione, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni coinvolte, del presente Accordo e dei contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo.

IV. PROPRIETA' INTELLETTUALE

Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione del della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, derivante da attività condotte in conformità con il presente Accordo e conformemente alle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi Internazionali sottoscritti dalle Parti in materia.

V. STATUS DEL PERSONALE

1. Il personale italiano sarà esentato dalla tassa sul reddito e da ogni altra forma di tassazione diretta. Lo stesso personale non sarà esentato dal pagamento di oneri relativi all'utilizzo di servizi pubblici o oneri connessi alla fornitura di altri servizi.

2. Non verrà imposta alcuna restrizione alla libertà di ingresso o di uscita dalla Somalia ai singoli membri del personale italiano, o ai familiari a loro carico, che esibiscano un passaporto valido e previo pagamento al porto di entrata o di uscita delle tasse previste, in conformità con quanto stabilito nei regolamenti somali sull'immigrazione.

3. Il personale italiano si asterrà da ogni azione e attività incompatibile con la natura imparziale e internazionale dei loro compiti, ovvero in contrasto con lo spirito del presente Accordo, e rispetterà tutte le leggi e i regolamenti locali.

4. Se ritenuto necessario, il Governo federale della Somalia potrà rilasciare documenti di identità ai singoli membri del personale italiano operante in Somalia.

5. Il personale italiano, durante o in connessione con la missione/esercitazione svolta nell'ambito del presente Accordo, sarà soggetto alla giurisdizione e ai poteri disciplinari del proprio Paese.

VI. COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazione e negoziazione tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

VII. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con le quali le Parti si informeranno reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del presente Accordo.

VIII. PROTOCOLLI ADDIZIONALI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI

1. Con il consenso delle Parti, potranno essere concordati Protocolli addizionali su specifiche aree di cooperazione nel settore della Difesa che coinvolgano enti militari e civili, in conformità con quanto previsto dal presente Accordo.
2. I Protocolli Addizionali che saranno negoziati fra le Parti saranno elaborati in base alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo e non interferiranno con le rispettive leggi nazionali.
3. I programmi di attuazione del presente Accordo o dei Protocolli Addizionali saranno elaborati, sviluppati e attuati dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica di Somalia e dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, conformemente agli interessi comuni e in stretta coordinazione con il Ministero degli Affari Esteri di entrambe le Parti, laddove possibile.
4. Il presente Accordo potrà essere emendato o revisionato, con il consenso di entrambe le parti, tramite scambio di Note tra le Parti, attraverso canali diplomatici.
5. I Protocolli addizionali, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo quanto indicato nella Sezione VII (ENTRATA IN VIGORE) del presente Accordo.

IX. VALIDITA' E CESSAZIONE

1. Il presente Accordo resterà in vigore fino a che una delle due Parti deciderà, in qualsiasi momento, di denunciarlo.
2. La volontà di una delle Parti di denunciare il presente Accordo dovrà essere notificata all'altra Parte per iscritto e attraverso i canali diplomatici, e produrrà effetti novanta (90) giorni dopo la ricezione della notifica dalla Controparte.
3. La cessazione del presente Accordo non inciderà sui programmi e sulle attività in corso derivanti dallo stesso, se non deciso diversamente dalle Parti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 17/09/2013 in due originali, entrambi in lingua inglese, tutti i testi ugualmente autentici.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA *(firmato)* *Mario Mauro*	PER IL GOVERNO FEDERALE DELLA REPUBBLICA DI SOMALIA *(firmato)* *Abdihakim Mohamed Haji Fiqi*

€ 1.00

17PDL0037000